

## AVVISO ALLA CITTADINANZA

**Dal 1° Gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più richiedere certificati ai cittadini, ma dovranno limitarsi ad utilizzare l'autocertificazione dagli stessi prodotta.**

I certificati rilasciati dagli uffici comunali relativi a stati, qualità personali e fatti sono quindi validi e utilizzabili **solo nei rapporti tra privati** e sarà espressamente indicato, nei certificati stessi, che non possono essere utilizzati nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Pertanto, gli uffici comunali dello Stato Civile e di Anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto se diretti ad un privato. Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo di € 14,62 (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 0,52 per ciascun documento.

Le novità sul certificato sono le seguenti:

- È valido e dunque può essere utilmente presentato soltanto nell'ambito di rapporti tra privati, NON per un qualsiasi ufficio pubblico;
- gli uffici pubblici e quelli dei gestori di pubblici servizi lavorano unicamente con le autocertificazioni; anzi, sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni;
- su ogni certificato richiesto/rilasciato va apposta, a pena di NULLITÀ, la solenne dicitura: **"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"**;

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private quali: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, Poste Italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445). L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga nessuna imposta di bollo

né diritto di segreteria e non è necessaria l'autenticazione della firma.

05 GEN. 2012



*Antonio L.*